

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Provincia di Brescia

Repubblica Italiana

INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE STABILI EX SCUOLE

MEDIE E UFFICIO MANDAMENTALE NELLA FRAZIONE DI VALLE CON

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO, CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 30

COMMA 14/BIS DEL D.L.G. N. 34/2019 E S.M.I. – COMUNI CON POPOLAZIONE

INFERIORE AI 1000 ABITANTI E FONDI PROPRI

CUP J18C23000040005 – CIG 980904365A

Rep. xx/2023

L'anno duemila ventitré addi del mese di, in

Saviore dell'Adamello, presso la sede del Comune di Saviore dell'Adamello, nella residenza

Municipale di Saviore dell'Adamello, avanti a me Dott.sa Ballarini Silvia Luisa, Segretario

del Comune, autorizzato per legge a ricevere il presente atto in forma pubblica

amministrativa, in cui l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97 del TUEL n. 267/2000, sono

comparsi i sigg.ri:

1) Morgani Serena nata a Breno (BS) il 29/01/1989, domiciliato ai fini del presente atto

presso la sede dell'Ente, che agisce in qualità di Sindaco pro-tempore, in rappresentanza del

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO con sede operativa e legale in Saviore

dell'Adamello (BS) – Via San Marco n.19, Codice Fiscale C.F. 00951760172 e Partita IVA

00590990982, che interviene nel presente atto in luogo del Responsabile del Servizio Lavori

Pubblici che nel presente atto svolge le funzioni di ufficiale rogante, di seguito nel presente

atto denominato semplicemente “stazione appaltante”;

2) Biondi Gian Pietro nato a Breno (BS) il 24/09/1987 e residente in Via Androla n. 37 a

Cevo (BS), il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio bensì

esclusivamente nella sua qualità di legale rappresentante, dell'operatore economico

concorrente IDROGP di Biondi Gian Pietro, con sede legale in Via Androla n. 37 a Cevo

(BS), C.F. BNDGPT87P24B149K e P. I.V.A 03723910984, domiciliato per la carica presso

la sede sociale, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente

atto denominata semplicemente "appaltatore", comparenti della cui identità personale e

capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano

all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che il progetto è finanziato con contributo statale del Ministro dell'Interno ai sensi del D.L.

34/2019 e s.m.i. per € 83.790,52 e con altre entrate proprie la restante parte dell'intervento

per un importo complessivo di € 165.500,00;

- che con deliberazione di giunta del Comune di Savio dell'Adamello n. 38 del

28.04.2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, con

i seguenti importi:

- Importo esecuzione dei lavori a base d'asta € 108.621,24

- Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza € 1.378,76

- Importo totale dei lavori da appaltare € 110.000,00

- che con Determinazione del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Savio dell'Adamello

n. del 12/05/2023, nelle more della definizione del controllo circa

il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura in oggetto in capo alla ditta

aggiudicataria, al fine di accelerare le operazioni di stipula del contratto e rispettare il termine

di aggiudicazione previsto dal contributo del Ministero, si è provveduto ad affidare

direttamente ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge di conversione n. 120/2020 e

s.m.i., i lavori di "INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

STABILI EX SCUOLE MEDIE E UFFICIO MANDAMENTALE NELLA FRAZIONE DI VALLE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO, CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 14/BIS DEL D.LG. N. 34/2019 E S.M.I. – COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 1000 ABITANTI E FONDI PROPRI” -CUP J18C23000040005 – CIG 980904365A, all'operatore economico IDROGP di Biondi Gian Pietro, con sede legale in Via Androla n. 37 a Cevo (BS), C.F. BNDGPT87P24B149K e P. I.V.A 03723910984, che ha offerto un ribasso corrispondente ad un valore economico percentuale al lordo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, dei costi del personale e dei costi della sicurezza derivanti da interferenza pari al 0,17 % per un importo pari ad € 108.436,58 al netto dell'IVA di legge (di cui € 53.405,02 quali costi della manodopera ed € 4.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 1.378,76 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 109.815,34 oltre all'IVA al 22%;

– che con nota Prot. n. del, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si è provveduto all'invio delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;

– che la documentazione richiesta alla ditta aggiudicataria con Prot. n. del, in particolare la garanzia definitiva e la polizza assicurativa di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, risulta depositata con Prot. n. del

– che in data la Direzione dei Lavori ha sottoscritto l'Attestazione dello stato dei luoghi prot. n. 1200 di cui all'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;

- che la verifica della sussistenza in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti richiesti per

la partecipazione alla presentazione di offerta e per l'esecuzione dei lavori ha avuto esito

positivo. La documentazione inerente la verifica dei requisiti dichiarati è stata acquisita

tramite la procedura Sintel di Regione Lombardia con identificativo n. 168885263;

- che ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R.

3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano

sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi

dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, in base

alla dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di

cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 rilasciata in sede di gara, ai sensi dell'art. 89 comma 1

del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia) e ss.mm.ii., cui si rinvia e che è depositata in

atti;

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. (prot.

..... del, con scadenza validità

.....), che è depositato in atti attestante l'assolvimento degli

obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 25.9.2002 n. 210,

convertito con modificazioni nella L. 22.11.2002);

- che il responsabile del Servizio, inoltre, ha effettuato i controlli richiesti dall'art. 80 del d.gs.

50/2016.

- visto l'art. 32, comma 10 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio

di cui al comma 9 del D.Lgs. sopra citato;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Il Comune di Savio dell'Adamello, come sopra rappresentato, appalta all'Impresa

che, come sopra rappresentata, accetta i lavori di “INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E

RIQUALIFICAZIONE STABILI EX SCUOLE MEDIE E UFFICIO MANDAMENTALE

NELLA FRAZIONE DI VALLE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO,
CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 14/BIS DEL D.LG. N. 34/2019 E
S.M.I. – COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 1000 ABITANTI E FONDI
PROPRI” -CUP J18C23000040005 – CIG 980904365A

ART. 2 - Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di
corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con i provvedimenti richiamati nelle
premesse e con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto,
che è depositato in atti e cui si rinvia. Detto Capitolato speciale d'appalto, unitamente ai
documenti presentati in sede di gara, sottoscritto dal rappresentante/titolare dell'Impresa
appaltatrice a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata e
depositato agli atti dell'Ente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto,
anche se non materialmente allegato allo stesso. Costituiscono altresì parte integrante del
presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) il Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici
19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. per la parte ancora vigente;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;
- d) il computo metrico estimativo;
- e) l'elenco dei prezzi unitari;
- f) offerta economica;
- g) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e
coordinamento, eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e coordinamento, piano
operativo di sicurezza);
- h) il cronoprogramma;
- i) le polizze di garanzia.

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla documentazione progettuale, dal presente contratto e dalla normativa generale in materia, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 3 - Le opere sono appaltate a corpo. L'importo complessivo dell'appalto è pari a € 109.815,34 (Euro centonovemilaottocentoquindici/34) I.V.A. esclusa così distinto:

- € 108.436,58 per opere;
- € 1.378,76 per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso).

ART. 4 - Ai sensi del Capitolato d'Appalto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € pari al 10 % dell'ammontare complessivo d'appalto, mediante Polizza Banca del

Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale

maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto

disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della

cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

comunque presenti in cantiere.

L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della

cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'Appaltatore ha inoltre costituito le ulteriori garanzie e coperture assicurative per danni di

esecuzione e responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione mediante Polizza di

Assicurazione n. emessa da in data per

un importo alla partita 1 (opere in progetto) di €, alla partita 2 (opere

preesistenti) di € e alla partita 3 (demolizione e sgombero) di €

..... al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i

rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che

prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori

sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal

relativo certificato, per un importo garantito di €

ART. 5 – I lavori sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i

motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi

dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto e comma 13 del del D.Lgs. 50/2016.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 90 (novanta) consecutivi,

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi. Per ogni giorno di ritardo, così

come previsto dall'art. 20 del C.S.A., verrà applicata a carico dell'Impresa appaltatrice una

penale pecuniaria pari al un per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Potranno essere concesse proroghe del termine unicamente qualora l'impossibilità di

ultimare i lavori entro la scadenza stabilita dipendesse da cause non imputabili

all'appaltatore.

ART. 6 - I casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni totali o parziali dei

lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni

superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono indicati all'art. 107

del D.lgs 50/2016;

ART. 7 - Per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, agli oneri a carico

dell'appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai

controlli, si richiamano integralmente le correlate disposizioni contenute nel Capitolato

generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000, nel Capitolato speciale d'appalto, nel D.M.

49/2018 e nel Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore.

ART. 8 - È vietato il subappalto totale delle opere. Potrà essere autorizzato il subappalto

parziale delle stesse ai sensi del Capitolato speciale, secondo le condizioni, modalità e limiti

ivi precisati.

ART. 9 - Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del

contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento

da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Durante il corso dei lavori verranno emesse rate di acconto, al raggiungimento delle fasi

lavorative secondo quanto previsto dall'art. 28 del Capitolato speciale d'appalto. La rata di saldo sarà corrisposta entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge n. 4/2022, è prevista la revisione dei prezzi come indicato nei documenti di gara iniziali.

ART. 10 - L'appaltatore, così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunica alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. È causa di risoluzione del presente contratto l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ART. 11 - Le operazioni di collaudo/accertamento della regolare esecuzione dei lavori saranno effettuate con le modalità e nei termini specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 12 - L'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale costituzione in mora dell'Impresa, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 13 - Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al D.lgs 81/2008; si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona (legge 20.5.1970 n. 300 art. 36); l'Impresa è altresì tenuta ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART. 14 - L'Impresa appaltatrice sarà responsabile per eventuali difformità dell'opera e difetti di esecuzione.

ART. 15 - I modi e i casi di riconoscimento di eventuali danni causati da forza maggiore sono specificati dalla normativa in vigore.

ART. 16 - L'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108 e 109 del D.lgs 50/2016; avrà altresì facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate al successivo art. 18.

ART. 17 - Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale, l'appalto è soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19.4.2000 n. 145 e nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 ed al Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 per la parte ancora in vigore.

ART. 18 - Ai sensi dell'art. 52 del Capitolato speciale d'appalto, per eventuali controversie tra le parti troverà applicazione l'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, con la precisazione che per ogni controversia non risolta è prevista la competenza del Foro di Brescia. È fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi della procedura prevista dall'art. 205 e seguenti del D. Lgs. 50/2016.

ART. 19 - Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto e le dipendenti, eccetto l'I.V.A., sono a carico dell'Impresa appaltatrice. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori. Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modificazioni e integrazioni. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto questo atto, che io stesso ho predisposto in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura (conformemente all'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti e s.m.i.) da me pubblicato

mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni sua parte. Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR, informa l'affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia.

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 – comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005. I componenti sottoscrivono con firma elettronica digitale, ai sensi di legge. Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante – Il Sindaco pro-tempore

(Serena Morgani)

L'appaltatore

(Biondi Gian Pietro)

Il Segretario Comunale – Ufficiale Rogante

(dott.sa Ballarini Silvia Luisa)